

5

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GASTONE SAVIO

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dell'istituto della rappresentanza militare.

Ricordo che nella seduta del 3 marzo 1993 si è conclusa l'audizione dei rappresentanti del COCER.

Do lettura della bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che ho redatto su mandato dell'ufficio di presidenza della Commissione:

« 1. La IV Commissione permanente (difesa) della Camera dei Deputati nel maggio 1988 ha deliberato, previa intesa con il Presidente della Camera, di effettuare un'indagine conoscitiva sul funzionamento della rappresentanza militare.

La Commissione ha inteso, a dieci anni dall'approvazione della legge istitutiva della rappresentanza dei militari (legge 11 luglio 1978, n. 382), raccogliere gli elementi necessari a tracciare un bilancio dell'attività degli organismi rappresentativi per valutare l'opportunità di nuove iniziative legislative o regolamentari integrative della disciplina vigente.

Agli inizi della XI legislatura, la Commissione decideva di proseguire l'indagine riassumendo i lavori svolti nella legislatura precedente, al fine di giungere in tempi brevi all'approvazione di un documento di sintesi dell'attività svolta ed avviare quindi la riforma dell'istituto.

Nel corso dell'indagine, che si è svolta nell'arco di 12 sedute, la Commissione ha

acquisito importanti elementi conoscitivi dall'audizione dei delegati del COCER, nonché dell'attuale Capo di stato maggiore della difesa, generale Corcione, e del suo predecessore, ammiraglio Porta.

2. La legge n. 382 del 1978 istitutiva della rappresentanza militare, è frutto del clima civile e politico caratteristico della seconda metà degli anni '70, volto ad esaltare ad ogni livello dell'organizzazione sociale la partecipazione dei cittadini quale più efficace strumento di allargamento delle basi dello Stato e di rafforzamento delle istituzioni democratiche. La rappresentanza militare fu nella fattispecie intesa quale istituto destinato ad attuare l'articolo 52 della Costituzione, a norma del quale "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".

Con la legge n. 382 del 1978 – che ridefinisce tra l'altro i compiti dell'istituzione militare e riconosce ai suoi membri il godimento dei diritti civili e politici, salvo le limitazioni connesse alla condizione militare – il Parlamento ha inteso infatti introdurre nell'ordinamento delle forze armate, strutturato secondo i principi di gerarchia e di disciplina, un'istanza democratico-assembleare che favorisse la collaborazione della base con i vertici militari.

Il legislatore di allora, dando vita ad un istituto per alcuni aspetti atipico nel panorama europeo, pur introducendo il principio di rappresentatività della tutela degli interessi collettivi dei militari, non volle giungere a riconoscere ai militari stessi il diritto ad iscriversi ad organiz-

zazioni sindacali. Stabili inoltre che l'istituto della rappresentanza fosse parte integrante dell'ordinamento militare e ciò a tutela delle particolari natura e funzioni delle forze armate.

Veniva in tal modo creata una forma di tutela della condizione dei militari concorrente e parallela rispetto a quella tradizionalmente esercitata dai comandanti, restando da chiarire quali rapporti sarebbero dovuti intercorrere tra i rappresentanti eletti dalla base e le gerarchie militari. L'esistenza di quella che può definirsi come una zona grigia nell'ambito della normativa vigente sembra, ad esempio, indirettamente confermata dal fatto che, mentre la legge n. 382 del 1978 prevede che i pareri, le proposte e le richieste avanzate dal COCER siano comunicate direttamente al ministro della difesa che li trasmette a sua volta alle Commissioni parlamentari, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare (decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691) ha successivamente creato una sorta di filtro costituito, a seconda dei casi, dai capi di stato maggiore della difesa, dai capi di stato maggiore di forza armata o dai comandanti generali del COCER che, solo dopo aver sottoposto i propri deliberati alle predette autorità, può decidere di trasmetterli al ministro della difesa.

In fase di attuazione degli istituti rappresentativi si è ben presto posto il problema del raccordo tra « rappresentanza gerarchica » e « rappresentanza elettiva » che costituisce a tutt'oggi materia di un intenso dibattito nell'ambito delle forze armate e tra le stesse forze politiche.

3. Nel corso delle audizioni, da parte dei vertici militari si è lamentato il manifestarsi di contrasti tra il punto di vista della gerarchia e quelli della rappresentanza, generati dalla tendenza di singoli delegati a ricercare contatti con esponenti politici al fine di rafforzare indirizzi che non costituiscono espressione della volontà degli organi a cui appartengono, nonché il tentativo della

rappresentanza militare di incrementare l'efficacia della propria attività esercitando un potere di esternazione che fuoriesce dai limiti della normativa vigente. D'altro canto, gli stessi vertici militari riconoscono la tendenza degli ufficiali comandati a trasferire la mentalità gerarchica nei rapporti con la rappresentanza ed a ricorrere in modo eccessivamente frequente e rigido al regolamento di disciplina militare.

Da parte di esponenti del COCER si è invece denunciato l'atteggiamento ostruzionistico posto sovente in essere dalla gerarchia militare, la scarsa considerazione di cui sono fatte oggetto o addirittura la dichiarata opposizione che incontrano presso la gerarchia le proposte avanzate dalle rappresentanze militari.

Si lamenta inoltre come, a differenza di quanto avviene per gli stati maggiori, i rapporti del COCER con il ministro della difesa risultino alquanto discontinui e comunque non sfocino in forme di collaborazione continuativa nell'interesse dell'istituzione militare.

L'insoddisfazione nei confronti della rappresentanza militare espressa nel corso delle audizioni in Commissione dai vertici come dalla base delle forze armate, trova conferma nel contenzioso tra amministrazione (ministro e gerarchie militari) e organi della rappresentanza sviluppatosi nel corso dei quindici anni di vita dell'istituto. Va specificato come l'area del contenzioso sia risultata in concreto limitata ai rapporti tra amministrazione della difesa e COCER, mentre non si registrano controversie significative relative ai poteri dei COIR e dei COBAR.

Un primo conflitto si verificò già con l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, in occasione della quale, per risolvere il contrasto nato tra il ministro della difesa e il COCER, che rivendicavano entrambi il potere di determinarne il contenuto, furono necessari due pareri del Consiglio di Stato ed una pronuncia del Parlamento. Il testo

definitivo del regolamento interno accolse infine numerosi rilievi sollevati dal ministro.

Altro caso di contenzioso, questa volta tra la sezione dell'aeronautica militare del COCER e il relativo stato maggiore, si è verificato in merito all'interpretazione da darsi all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare (RARM), ove stabilisce che « il delegato più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente ». In quell'occasione lo stato maggiore dell'aeronautica annullò la nomina del presidente effettuata dalla relativa sezione del COCER poiché riteneva che, a parità di grado, si dovesse nominare l'ufficiale in servizio permanente effettivo e non quello con maggior anzianità nel grado. La questione diede inoltre adito alla presentazione di alcune interrogazioni parlamentari, ma risultò superata nei fatti per la conclusione del mandato del COCER.

Un terzo motivo di conflitto tra COCER e amministrazione della difesa si è verificato per la diversa interpretazione data dai due organismi all'articolo 37 del RARM che stabilisce il divieto di divulgare il contenuto delle deliberazioni del consiglio. Anche in questo caso fu avanzato ricorso al Consiglio di Stato che confermò il divieto accogliendo la tesi dell'amministrazione.

Un'ulteriore questione, tuttora aperta, generatrice di contenzioso tra amministrazione e rappresentanza militare, è legata al riconoscimento o meno al COCER di una rilevanza esterna all'istituzione militare. Sul punto si è in passato riscontrata una qualche divergenza tra gli stati maggiori, più propensi a negarla, e il ministro in carica che sembrava ammetterla pur in misura contenuta.

Il COCER, anche nel corso delle audizioni dei suoi rappresentanti, ha altresì palesato notevoli difficoltà di funzionamento interno ed è risultato evidente come in esso convivano sensibilità e tendenze diversificate che risultano in

concreto assai difficilmente riconducibili a unità come richiederebbe la natura prevalentemente interforze dell'organo. Dagli interventi dei delegati sono emerse infatti con chiarezza le linee di frattura orizzontali e verticali che caratterizzano il consiglio, dove prevale la tendenza a rappresentare le istanze delle singole sezioni di forza armata e di corpo armato da un lato, e delle singole categorie di personale dall'altra. Si crea in tal modo un intreccio di interessi e di rivendicazioni che risulta assai complesso ricondurre a una sintesi unitaria da parte del presidente dell'organo che sconta anche il suo carattere non elettivo.

Il dibattito svolto in Commissione ha in definitiva evidenziato come il manifestarsi di una certa conflittualità tra base e vertici debba ritenersi, entro certi limiti, un naturale effetto dell'introduzione nell'ordinamento militare dell'istituto della rappresentanza. Introdurre una forma di dialettica paritaria all'interno di una istituzione strutturata in termini rigidamente gerarchici e sostenuta da un apposito apparato sanzionatorio interno ha, infatti, contribuito, come era del resto nelle intenzioni del legislatore, a far emergere le legittime aspirazioni della base militare che si sono progressivamente imposte alla attenzione del mondo politico e della stessa società civile.

4. Nel corso delle audizioni svolte dalla commissione difesa, i delegati del COCER hanno avanzato numerose proposte di modifica della disciplina vigente.

Una serie di istanze espresse dall'organo centrale di rappresentanza sono apparse volte a migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'istituto. Tra queste rientrano la previsione della rieleggibilità per il mandato successivo a favore dei delegati delle categorie ufficiali e sottufficiali; e la proposta, relativa ai militari di leva, di far svolgere elezioni trimestrali per consentire un congruo periodo di affiancamento prima dell'assunzione dell'incarico, ferma restando la durata di sei mesi del mandato.

Si è inoltre suggerito di far eleggere i presidenti di ogni organo con voto diretto dei delegati; di rendere esclusivo l'incarico per i delegati degli organi intermedi e centrali; di permettere ai presidenti di convocare liberamente i singoli organi; di far tenere agli organismi della rappresentanza i rapporti con gli enti locali; nonché di incrementare gli incontri tra le rappresentanze militari ai veri livelli e gli incontri tra le rappresentanze e la base. È stato altresì auspicato che il legislatore impedisca che eventuali provvedimenti disciplinari limitino sia l'elezione a delegato sia l'espletamento del mandato. I delegati hanno infine chiesto di consentire ai rappresentanti dei consigli intermedi e centrali di rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione e di emettere comunicati stampa diretti all'esterno dell'istituzione militare.

Sotto il profilo delle competenze dell'organo centrale, è stato proposto di riconoscere al COCER la facoltà di stabilire i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento del personale militare, per le promozioni, per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi di comando, per la determinazione degli orari di lavoro e, infine, per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Preliminare a ogni altra istanza di riforma, è apparsa la richiesta di numerosi delegati di pervenire a un diverso assetto strutturale del COCER che preveda il conferimento di una sostanziale autonomia deliberativa alle singole sezioni ed alle singole categorie per tutte le questioni di specifico interesse. Il COCER interforze risulterebbe di conseguenza competente solo in merito alle questioni di carattere generale attinenti alla vita delle forze armate nel loro insieme.

Gli stati maggiori hanno a loro volta sottolineato l'opportunità di rivedere la composizione delle diverse sezioni del COCER sulla base del criterio di proporzionalità che attualmente non trova applicazione né tra le diverse forze armate né tra le categorie di ogni singola forza armata.

Alcune delle questioni ora richiamate sembrerebbero richiedere un intervento del legislatore volto a chiarire taluni profili controversi della normativa vigente. Nel valutare le istanze volte ad agevolare l'esecuzione del mandato, il legislatore è peraltro necessariamente tenuto a misurarsi con l'esigenza di salvaguardare la possibilità di impiego e l'aggiornamento professionale del personale militare.

5. Oltre alle proposte di modifica della normativa vigente ora enunciate, i rappresentanti del COCER hanno in più di un'occasione prospettato la possibilità di attribuire alla rappresentanza poteri di natura negoziale per consentirle di svolgere una più ampia azione di tutela degli interessi collettivi dei militari.

Nel corso delle audizioni presso la Commissione difesa, i delegati dell'organo centrale hanno infatti sostenuto l'opportunità di conferire esplicitamente al COCER un ruolo negoziale, con particolare riferimento al trattamento economico, alla tutela di natura giuridica, previdenziata, sanitaria, culturale e morale dei militari e delle loro famiglie. In sostanza, si tratterebbe di riconoscere alla rappresentanza militare il diritto a partecipare alla trattazione e alla definizione delle problematiche relative alla condizione militare che formano oggetto di norme regolamentari e legislative, salvo individuare una serie di materie da sottrarre alla negoziazione a tutela del buon andamento dell'organizzazione militare.

Più esplicitamente, taluni dei delegati intervenuti nelle audizioni hanno chiesto il riconoscimento della libertà sindacale ai membri delle forze armate ritenendola compatibile con l'ordinamento militare delle medesime.

La Commissione non può non evidenziare il mutamento della natura degli organi della rappresentanza che l'accoglimento di siffatte istanze comporterebbe. Dalla titolarità di funzioni consultive e di proposta da esercitarsi nell'ambito dell'ordinamento militare, il COCER verrebbe a essere infatti investito di un

potere negoziale che equivarrebbe al riconoscimento del ruolo di controparte dell'amministrazione della difesa per la tutela degli interessi del personale militare.

Ancora più radicalmente innovativa risulterebbe inoltre l'attribuzione dei diritti al personale militare.

Di recente il legislatore risulta aver peraltro riconosciuto alla rappresentanza poteri negoziali. Gli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che ha convertito, all'articolo 1, il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia, riconoscono infatti agli organi rappresentativi delle forze di polizia a ordinamento militare ed alle forze armate nel loro complesso un ruolo consultivo del Governo e, ancor più significativamente, un ruolo di parte negoziale nella contrattazione collettiva. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che lo schema di decreto legislativo con cui il Governo è chiamato a definire le procedure per disciplinare il rapporto di impiego delle forze di polizia e delle forze armate, a esclusione del personale dirigente e di quello di leva, sia trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato e agli organismi di rappresentanza del personale militare perché possano esprimere il loro parere. Tale schema di decreto, inoltre, deve prevedere che, nell'ambito di dette procedure, la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare. L'articolo 3, invece, nel delegare il Governo ad emanare, su proposta del Ministero della difesa, decreti legislativi di modifica degli ordinamenti del personale militare, dispone che uno schema di tali decreti sia trasmesso agli organismi di rappresentanza militare perché possano esprimere il loro parere. Il tempo utile per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3, scaduto il 31 dicembre 1992, è stato prorogato al 30 giugno 1993 con il decreto-legge 30 di-

cembre 1992, n. 512, decaduto e reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48.

6. In conclusione, la Commissione ritiene indifferibile procedere nei tempi più solleciti ad un aggiornamento della legge n. 382 del 1978, muovendo dall'esame delle proposte di legge presentate in materia, attualmente assegnate in sede referente, al fine di pervenire alla definizione di criteri e forme della rappresentanza più idonei a garantire un equo contemperamento dei diritti dei militari con le esigenze di funzionalità proprie dell'istituzione militare.

La Commissione esprime il suo vivo ringraziamento a tutte le persone ascoltate che hanno offerto con ampia disponibilità la propria collaborazione, così consentendo uno svolgimento dei lavori approfondito e articolato ».

MARIO TASSONE. Rimango della mia opinione, che reputo possa essere condivisa dai colleghi.

Ritengo che la bozza di documento conclusivo in esame altro non rappresenti se non una sintesi, predisposta dal presidente, delle audizioni effettuate dalla Commissione. Non credo che essa possa essere diversamente intesa né essere posta in votazione: non potrei altrimenti accettarla nella mia qualità di relatore delle proposte di legge di riforma della legge n. 382 del 1978.

Sono altresì del parere che gli interventi relativi alla bozza di documento conclusivo debbano riferirsi esclusivamente al modo in cui essa riporta le questioni emerse nel corso delle audizioni.

Il documento potrà inoltre rappresentare un valido ausilio per il comitato ristretto eventualmente costituito dalla Commissione in sede di esame delle proposte di legge di riforma della legge n. 382.

Nell'ottica che ho testé enunciato, non condivido l'affermazione contenuta al punto 2 della bozza di documento, secondo cui « la legge n. 382 del 1978, istitutiva della rappresentanza militare, è frutto del clima civile e politico caratte-

ristico della seconda metà degli anni '70 ». Ritengo infatti che tale clima civile abbia caratterizzato anche il periodo precedente alla seconda metà degli anni '70 e che meglio sarebbe parlare di « maturazione ed evoluzione storica », coerentemente con la visione dei problemi che caratterizzò l'opera del legislatore al momento dell'approvazione della legge.

Propongo inoltre di sopprimere il punto 6 della bozza del documento conclusivo, che ritengo pleonastico, se riassuntivo dello spirito dell'indagine, ed inopportuno, se espressivo di un giudizio della Commissione che potrà più proficuamente emergere in sede di esame delle proposte di riforma.

Esprimo quindi un parere positivo sulla bozza di documento, perché essa rispecchia le posizioni del COCER esposte nel corso dell'indagine, nonché il parere dei capi di stato maggiore. Ribadisco tuttavia l'inopportunità di esprimere al punto 6 la volontà della Commissione di procedere nei tempi più solleciti ad un aggiornamento della legge n. 382 del 1978, essendosi tale intento già manifestato nei fatti con l'avvio dell'esame delle proposte di legge di riforma.

NINO SOSPIRI. Non condivido l'opinione dell'onorevole Tassone circa l'opportunità di sopprimere il punto 6 della bozza di documento conclusivo.

Ritengo che la bozza di documento fotografi in modo sufficientemente preciso quanto emerso nel corso delle dodici audizioni effettuate, anche se sarebbe forse opportuno che essa non contenesse alcuni riferimenti alla rilevanza esterna del COCER ed alla conflittualità tra base e vertici delle forze armate. È emersa infatti un'altrettanto grave conflittualità alla base. Non a caso nel documento si fa riferimento ad incomprensioni – definiamole così – a carattere orizzontale e verticale.

Oltre a questa esplicitata conflittualità tra base e vertici, abbiamo dovuto qui prendere atto di un'exasperata conflittualità esistente tra le varie sezioni del COCER.

Personalmente sarei stato dell'avviso di evidenziare senz'altro entrambi tali aspetti, recependoli nel documento ma in maniera meno esplicita.

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, lei può presentare gli emendamenti che ritiene opportuni.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, le dirò per quale ragione non è mia intenzione presentare emendamenti.

Ribadendo che il documento in esame rappresenta un po' la fotografia di quanto è qui emerso, debbo dire che non sono portato a condividere il riferimento, contenuto al punto 5 del documento, a taluni delegati che « hanno chiesto il riconoscimento della libertà sindacale ai membri delle forze armate ritenendola compatibile con l'ordinamento militare ». Indubbiamente ciò è vero, ma una simile formulazione, a mio giudizio, non mette in evidenza il fatto che mentre da taluni è stato richiesto il riconoscimento della libertà sindacale, molti altri – ad esempio il COCER dei carabinieri – oltre a rilevare che l'Arma non aveva alcuna intenzione di essere smilitarizzata, hanno anche affermato di voler chiedere il potere negoziale, senza però rivendicare l'associazionismo sindacale.

Ma perché, signor Presidente, ho appena detto che non ritengo necessario presentare emendamenti? Perché – e sul punto richiamo l'attenzione dell'onorevole Tassone – il documento si conclude con il punto 6. In esso, infatti, dopo alcune considerazioni, in definitiva tutto viene rimesso alla volontà della Commissione e quindi del Parlamento, nonché all'esame delle proposte di legge presentate in materia.

In sostanza, il punto 6 del documento vale a dirimere, a mio giudizio, eventuali questioni che dovessero sorgere sui punti precedenti.

Apprezzo pertanto moltissimo la conclusione del documento, in particolare laddove si afferma che il Parlamento si propone di « pervenire alla definizione di criteri e forme della rappresentanza più

idonei a garantire un equo contemperamento dei diritti dei militari con le esigenze di funzionalità proprie dell'istituzione militare». Mi pare che sia questo il nocciolo della questione, che condivido pienamente!

Può darsi che non abbia ben compreso le considerazioni svolte dall'onorevole Tassone, tuttavia non mi sembrerebbe sbagliato, al momento e in mancanza di chiarimenti al riguardo, riaffermare nella parte conclusiva del documento la volontà della Commissione di procedere in tempi solleciti ad un aggiornamento della legge n. 382 del 1978.

Potremmo definire quella contenuta nel documento una dichiarazione del tutto asettica, perché in essa si sostiene - è vero e tutti l'abbiamo riconosciuto - che è urgente una modifica della legge n. 382 e che la Commissione ritiene indifferibile procedere all'esame delle proposte di legge che sono state presentate in materia. Si tratta pertanto soltanto di ribadire la volontà della Commissione di affrontare immediatamente tale problema.

In conclusione, qualora nel documento rimanesse il punto 6 che condivido pienamente, preannuncio signor Presidente (essendo stata accettata la possibilità di presentare emendamenti al documento, si dovrà giungere ad un voto), che voterò a favore del documento medesimo.

MARIO TASSONE. Credo che tutti concordiamo sulla volontà della Commissione di procedere ad un aggiornamento della legge n. 382 del 1978, muovendo dall'esame delle proposte di legge presentate in materia.

Pertanto, se ci mettiamo d'accordo sulla natura della bozza di documento, pur con i limiti testé evidenziati dall'onorevole Sospiri, relativi alla complessità dei quesiti emersi nel corso dell'audizione dei delegati del COCER, non c'è dubbio che il contenuto del punto 6 non trova in essa una sua giusta collocazione. Tuttavia la mia proposta emendativa riguarda più la forma che la sostanza, tanto che, precisatala, potrei anche ritirarla.

Ritengo che il punto 6 del documento esprima quanto è già nelle cose, dal momento che la Commissione ha proceduto a 12 audizioni dei delegati del COCER, all'audizione del capo di stato maggiore della difesa e dei rappresentanti degli altri stati maggiori ed ha espresso e ribadito la volontà di avviare una discussione in materia.

Ciò detto, il punto 6 del documento potrebbe anche rimanere.

ISALIA GASPAROTTO. Anzitutto vorrei sollevare una questione concernente la conclusione dell'indagine. In effetti, abbiamo già previsto nel calendario dei nostri lavori l'esame di proposte di legge di riforma della legge n. 382. Ricordo, infatti, che l'obiettivo centrale delle audizioni era proprio quello della modifica di tale normativa. Abbiamo pertanto compiuto un passo significativo verso tale direzione. La nostra scelta, dunque, fa venir meno, per taluni versi, l'obiettivo politico di un atto conclusivo dell'indagine. Quale avrebbe dovuto essere tale atto conclusivo? La predisposizione di una risoluzione che, recependo le questioni essenziali messe in luce dalle audizioni, avrebbe fornito indirizzi al Governo relativamente alla presentazione di provvedimenti legislativi in materia. Poiché, però in sostanza, abbiamo già avviato la fase legislativa, votare una risoluzione sarebbe un di più, un insistere sulla questione, mentre si è già percorso un tratto di cammino positivo lungo la strada della modifica della legge n. 382 del 1978.

Se questo ragionamento ha qualche valore, il documento in esame può rappresentare una traccia riassuntiva delle audizioni svolte, anche se ritengo che esse e le proposte avanzate in tale sede siano nel loro complesso essenziali per un proficuo esame da parte della Commissione delle proposte di modifica della legge n. 382.

Per tale ragione ritengo inopportuno votare un documento conclusivo contenente tesi ed antitesi. Nel documento, ad esempio, sono contenute posizioni che

una parte di noi ha contrastato: se si arrivasse ad un voto, quindi, bisognerebbe anche esaminare una serie di emendamenti, che ciascun membro della Commissione certamente presenterebbe per sopprimere le proposte che non condivide.

A mio avviso, è pertanto opportuno considerare il documento una ipotesi di lavoro, elaborata utilmente dal presidente e dagli uffici, che hanno cercato di sintetizzare l'insieme dell'attività svolta dalla Commissione: su di esso non bisogna pertanto esprimere un voto, né esaminare e votare emendamenti.

Molti, ad esempio, e tra questi il COCER dei carabinieri, ritengono che si debba attribuire un ruolo negoziale agli organismi di rappresentanza, mentre altri sostengono che ciò non serva assolutamente a nulla e che bisognerebbe scegliere l'ipotesi della sindacalizzazione. Ebbene, nel documento sono contenute ambedue le opzioni e quindi esso, limitandosi a riassumere il dibattito, non indica una scelta. Si tratta di una sintesi utile ai membri della Commissione per evitare loro di consultare decine di fascicoli, avendo a disposizione un succinto punto di riferimento.

Ritengo pertanto che il lavoro svolto debba essere considerato utile, ma che non si debba arrivare ad un voto finale. Tale opinione, non a caso, è stata espressa dal collega Tassone, relatore delle proposte di legge, il cui esame in sede referente rappresenta già un passo successivo rispetto alle conclusioni dell'indagine.

Qualora invece si ritenesse opportuno compiere un atto politico approvando un documento, dovrei domandare al presidente di rivedere la bozza presentata, rendendola idonea all'assunzione di un indirizzo rispetto alle tante opzioni che ci sono state prospettate nel corso delle audizioni. In tal modo, verrebbe indicata una strada da percorrere e il voto scioglierebbe qualche nodo, rendendo più facile l'esame in sede referente delle proposte di riforma della legge n. 382.

Ribadisco che a mio parere i nodi vanno sciolti proprio in sede di discussione delle proposte di legge, essendo

inutile mantenere due binari di riflessione. Nel caso invece si insistesse per votare un documento, sarebbe necessario indicare un termine preciso per la presentazione degli emendamenti.

Dovremmo in tal caso esaminare il documento in ciascuna sua parte per dargli un taglio determinato, che potrebbe anche stonare con la sua stesura attuale. Nella bozza di documento, ad esempio, si riporta la posizione degli stati maggiori, che – mi è sembrato – non sono favorevoli alla modifica della legge n. 382, mentre fra noi sta maturando un orientamento in tal senso. Se decidessimo di non votare, la bozza di documento contenente la sintesi delle diverse opinioni emerse, potrebbe rivelarsi un utile strumento di lavoro.

Eviteremmo in tal modo spaccature pregiudiziali all'esame in sede referente dei provvedimenti modificativi della legge n. 382, nell'ambito della quale potremo invece in base alle proposte del relatore, cominciare a stringere sui veri nodi della riforma, che mi sembra assolutamente necessaria.

NINO SOSPIRI. Intervengo per una breve precisazione, signor presidente. Siamo di fronte al problema dell'opportunità di un voto sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva: al riguardo, affermo molto chiaramente di non essere arroccato né su una posizione né sull'altra. Dal punto di vista procedurale, però, è certo che la decisione di non votare sul documento preclude la possibilità di presentare emendamenti. Posso concordare su tale soluzione: nessun voto finale, nessun voto sugli emendamenti. Se questi venissero invece presentati, dovrebbero essere votati e si richiederebbe allora anche un voto finale sul documento. Il presidente, peraltro, potrebbe trovare il modo di accogliere la richiesta di modifica formale avanzata dall'onorevole Tassone.

MARIO TASSONE. L'iter del nostro lavoro deve essere chiaro: in tal senso mi appello ai colleghi con la mia consueta

tranquillità e senza alcuna riserva. La bozza di documento in esame persegue l'intento di rispecchiare l'andamento delle audizioni; tuttavia, onorevoli colleghi, mettetevi nei panni del relatore, chiamato a riferire su sei proposte di legge, concernenti molti degli aspetti sui quali i rappresentanti del COCER si sono espressi: l'approvazione della bozza di documento conclusivo condizionerebbe gran parte del lavoro legislativo che ci attende. Quanto emerso dall'indagine finirebbe per espropriare la Commissione della discussione sulle proposte di legge di riforma della legge n. 382, il cui contenuto diverrebbe una eco delle audizioni.

Intento dell'indagine era acquisire il parere del COCER e del capo di stato maggiore della difesa. Nulla di più! Non comprendo pertanto perché dovremmo votare un documento conclusivo (qualora si insistesse per una deliberazione, questa potrebbe al limite riguardare una risoluzione) capace di condizionare un iter legislativo che deve risultare assolutamente libero.

Condivido l'opinione del collega Sospiro, tanto è vero che ho modificato la mia posizione in ordine al punto 6 della bozza di documento, inteso come rafforzativo dell'impegno già manifestato dalla Commissione. Ritengo invece che non ci si possa accingere in questa sede a chiosare la bozza di documento, proprio nel momento in cui ha inizio l'esame delle proposte di legge di riforma.

Nella mia qualità di relatore di tali proposte non desidero essere vincolato da un documento contenente i pareri del COCER e degli stati maggiori. Nel caso in cui si ritenesse quindi di emendarlo e di votarlo, rinuncerei all'incarico di relatore delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rendo conto dell'esigenza di valutare at-

tentamente l'opportunità di giungere o meno all'approvazione di un documento conclusivo dell'indagine contestualmente all'avvio dell'iter dell'esame delle proposte di legge di riforma della legge n. 382 del 1978, di cui l'onorevole Tassone è relatore. Credo tuttavia che, anche qualora decidessimo di non porla in votazione, la bozza di documento possa risultare un utile strumento ai fini dell'acquisizione delle valutazioni dei colleghi a sintesi delle audizioni effettuate.

DAMIANO POTÌ. Sono dell'avviso di considerare la bozza di documento conclusivo in esame come una buona base di discussione delle proposte di riforma della legge n. 382 del 1978.

È stato possibile registrare alcune convergenze, mentre permangono divergenze e perplessità che sarebbe inutile accentuare con un voto sulle singole parti del documento, di cui propongo una semplice presa d'atto. Le diversità di opinioni esistenti potranno essere più utilmente confrontate nel corso della discussione delle proposte di legge di riforma, come sempre avviene in presenza di testi legislativi differenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli colleghi. Il seguito dell'esame del documento conclusivo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 6 aprile 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO